

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Commissione Regionale per il Lavoro - (L.R. n. 14/1998, art. 4) - Deliberazione N. 15 - Seduta del 28 marzo 2002 - **Linee programmatiche per stipula convenzioni di cui alla legge n. 68/99.**

omissis

VISTI

- il D. Lgs. 23.12.1997, n. 469;
- gli artt. 11 e 12 della L. 68/99;
- la L. R. 14/98;
- l'accordo del 23.2.2001 tra il MLPS, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'art.8 del Decr. Lgs. 281/97 per la stipula delle convenzioni di cui alla L. 68/99;
- il Decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 2516 del 21.11.01, pubblicato sul BURC n. 67 del 17.12.01;

CONSIDERATO

- che la legge 68/99 privilegia quale strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili l'attivazione delle convenzioni stipulate tra i datori di lavoro ED i servizi competenti attraverso la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibili le realtà produttive con la propensione al lavoro dei disabili, nonché per promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in questo settore di pregnante rilevanza sociale;
- che si intende favorire la programmazione delle assunzioni al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali ed umane ed al datore di lavoro una corretta propensione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecniche e organizzative dell'azienda;

CONSIDERATA

- l'esigenza che per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge 68/99 è opportuno un processo di armonizzazione a livello regionale;

PREMESSO

- che la legge 68/99 prevede una diversificata tipologia di convenzioni la cui disciplina, contenuta negli art. 11 e 12, prevede: a) convenzioni tese a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili (art. 11, commi 1,2,3); b) convenzioni per l'integrazione lavorativa dei disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento; c) convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) della legge 381/91, con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della L. 266/91, con gli organismi di cui agli art. 17 e 18 della legge 104/92, con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge 68/99 (art.11, comma 5); d) convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo di disabili presso le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) della L. 381/91 ovvero presso disabili liberi professionisti (art. 12);

DELIBERA

Art. 1

Le presenti linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla L. 68/99 costituiscono un modello di riferimento prefigurante i contenuti sui quali elaborare le singole fattispecie negoziali ai quali conformarsi, nelle rispettive esigenze e competenze locali.

Art.2

Il Servizio politiche per il lavoro delle Province, nelle more della compiuta realizzazione dei Centri per l'impiego, sottopone alla Commissione provinciale del Lavoro, che acquisisce il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) L. 68/99, le proposte di convenzione di cui agli artt. 11 e 12 della L. 68/99, anche per la fattispecie di cui all'art. 9 comma 4 (disabili psichici), per l'assunzione dei disabili, iscritti nell'apposito elenco provinciale per l'assunzione dei disabili

Le convenzioni saranno stipulate tra il Servizio politiche del lavoro della Provincia in cui è ubicata l'attività produttiva interessata dalla assunzione dei lavoratori disabili ed il legale rappresentante della impresa o dell'ente pubblico non economico o persona da lui delegata. Qualora la proposta di convenzione riguardi più ambiti provinciali rispetto alla Regione Campania, la competenza viene attribuita alla Provincia in cui l'impresa ha le sede legale; nell'ipotesi che quest'ultima sia fuori regione, la competenza ricade sulla provincia in cui è dislocata la struttura aziendale con la maggior dimensione occupazionale.

Art. 3

Le convenzioni di inserimento lavorativo, le convenzioni di integrazione lavorativa, nonché le convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 68/99 andranno redatte secondo i modelli A), B) e C) allegati che costituiscono parte integrante del presente documento.

Art. 4

Le convenzioni devono contenere la definizione della figura professionale e una dettagliata descrizione del programma che il datore di lavoro intende attuare per facilitare l'inserimento dei disabili, con particolare riguardo al programma formativo e all'inserimento lavorativo. Vanno indicati con precisione e dettaglio gli strumenti e le modalità, di cui intende avvalersi l'azienda per realizzare l'inserimento e cioè gli eventuali tirocini con finalità formativa, di orientamento o addestramento, l'assunzione nell'ambito delle previsioni legali e contrattuali, con contratto di lavoro a termine, il periodo di prova più lungo rispetto a quello fissato dal CCNL, le particolari articolazioni dell'orario di lavoro e del periodo di prova e tutte quelle modalità suggerite dalla natura della disabilità.

Inoltre, deve essere determinato l'impegno del datore di lavoro ad offrire la propria collaborazione all'attività di monitoraggio, nonché, ove previsto, il tutor e/o l'attività di supporto tecnico del Servizio Provinciale per le politiche del lavoro, o dei Centri per l'impiego o dei Servizi socio sanitari.

Art. 5

La durata massima delle convenzioni è di 24 mesi, decorrenti dalla data della stipula della convenzione stessa. Possono essere presentate alla Commissione provinciale, per il parere previsto dal 1° comma dell'art. 11 della L. 68/99, proposte di convenzione che, in casi eccezionali, su richiesta adeguatamente motivata dell'azienda e previo specifico parere del Comitato tecnico, derogano al suddetto termine fino ad un limite massimo di norma di 36 mesi.

Così pure lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi deve essere autorizzato dal Comitato tecnico e dettato da uno specifico programma di inserimento del disabile.

La possibilità di derogare, su istanza dell'azienda, ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e dei contratti di apprendistato nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/99, è subordinata alla specifica iniziativa da parte del Comitato tecnico, sulla base di specifici progetti di inserimento mirato.

Art. 6

Nel caso di convenzioni quadro sottoscritte con l'Agenzia della Campania per il Lavoro sulla base di specifiche linee programmatiche della Regione, della Consulta e della C.R.L e della programmazione negoziata, atte a favorire o a facilitare l'inserimento dei disabili, in particolare con gli Enti bilaterali previsti da accordi interconfederali o dai CCNL, o con le organizzazioni della cooperazione, il programma di gradualità delle assunzioni sarà sottoposto alla Sottocommissione ex art. 17 l. 56/87 e legge 68/99 della C.R.L..

Art. 7

Con la sottoscrizione della convenzione di inserimento lavorativo le assunzioni e gli avvisi dei percorsi di integrazione lavorativa vanno distribuiti in modo equilibrato nell'arco di durata del programma. Una parte significativa degli stessi dovrà essere prevista nei primi 12 mesi.

Per eventuali successive proposte di convenzione, il numero dei posti disponibili viene rimodulato, d'intesa con l'Ufficio stipulante, in funzione sia delle mutate condizioni occupazionali che dei posti non ancora coperti.

Art. 8

Per tutto il periodo di durata della convenzione il Servizio politiche del Lavoro della Provincia non effettuerà avviamenti numerici, né saranno applicate le previste sanzioni per la mancata saturazione della quota di riserva, qualora sia dato regolare corso ai programmi di assunzione. Al datore di lavoro che ha sottoscritto la convenzione verrà, se richiesta, rilasciata la dichiarazione di ottemperanza.

Art. 9

Oltre a quanto previsto per le convenzioni di inserimento lavorativo (artt. 4 e 7), le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di svolgimento; b) prevedere forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo.

Art. 10

Le convenzioni con le Cooperative sociali devono prevedere: a) l'ammontare della Commessa che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla Cooperativa, ovvero al libero professionista che non può essere inferiore al costo della retribuzione e del pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti, dal libero

professionista o dalla Cooperativa, al disabile; b) le mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che rientrano nella disponibilità delle parti, in relazione a quanto previsto dal CCNL; c) forme di sostegno, consulenza e tutoraggio, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; d) verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo; e) il CCNL applicabile all'azienda che assume il disabile per distaccarlo presso il professionista o la Cooperativa sociale; f) il regime di orario, delle assenze o dei riposi, il potere direttivo e disciplinare, l'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza.

L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro privato da parte del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore disabile e la sua contestuale immissione in servizio.

Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al datore di lavoro privato con le modalità previste nella convenzione.

Art. 11

Le convenzioni per le quali saranno richieste le provvidenze di cui agli art. 13 e 14 della L. 68/99 e che perciò saranno sottoposte al Comitato di Gestione del Fondo Regionale dell'occupazione dei disabili di cui all'art. 45 della L.R.181/2000 dovranno contenere: a) programmi diretti all'avviamento al lavoro di disabili con particolare difficoltà con riguardo ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico; b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile, c) programmi con percorsi formativi che prevedono l'applicazione di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività; d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro; e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo di donne disabili; f) rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile.

La durata, così come prevista dall'art. 5, va legata ai seguenti parametri: a) il volume dell'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili per cui nell'arco del programma la gradualità delle assunzioni è correlata, in senso inversamente proporzionale, alla percentuale di scopertura della quota di riserva; b) la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio tecnico delle imprese in rapporto alle specifiche condizioni del lavoratore disabile; c) la valutazione dell'impegno del datore di lavoro relativo alla occupabilità del soggetto in termine di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio, di orientamento e formazione professionale, ovvero attraverso l'attivazione della rete dei servizi territoriali.

Art. 12

L'Agenzia della Campania per il Lavoro avrà il compito di monitorare gli interventi per l'occupazione dei disabili. A tal fine il Servizio politiche del lavoro delle province rimetterà all'Agenzia una copia delle convenzioni, nonché del questionario compilato a cura delle aziende (allegato D). L'Agenzia aggiornerà semestralmente la Commissione regionale sull'andamento delle convenzioni.

Art. 13

I contenuti dell'accordo del 23.02.2001 tra il MLPS e le Regioni ai sensi del D. Lgs. 281/97 per la stipula delle convenzioni vanno considerati parti integranti della presente delibera, se non in contrasto con la stessa.

Il Segretario
Michelina Del Principe

La Presidente
Adriana Buffardi